

proposta di legge n. 343

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 settembre 2009

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
"NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 risponde all'esigenza di adeguare alle disposizioni statali la disciplina in materia di addetti alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2009.

La presente proposta prevede, in particolare, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere instaurati anche con soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale come responsabili o addetti di segreteria presso pubbliche amministrazioni o presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni.

Stabilisce, inoltre, i parametri per la determinazione rispettivamente del trattamento economico omnicomprensivo degli addetti alle segreterie con rapporto di lavoro subordinato e del compenso per quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Contiene, altresì, una disposizione transitoria che affida alla Giunta regionale il compito di adeguare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, i contratti in essere.

Considerata l'esigenza di procedere in tempi brevi all'adeguamento della disciplina in materia di addetti alle segreterie particolari, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2009, è inserita, infine, la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) sono soppresse le parole: "di diritto privato".

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

3. Il comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Il rapporto di lavoro delle unità di cui alla lettera a) del comma 3 bis è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi del comma 4 quinquies. Il rapporto di lavoro delle unità di cui alla lettera b) del comma 3 bis, che non siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, è regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

- a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
- b) nel caso in cui sia posseduta un'esperienza almeno triennale come responsabile o addetto di segreteria presso pubbliche amministrazioni o presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni."

4. Il comma 4 quater dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4 quater. Alle unità di personale delle segreterie di cui alle lettere a) e b) del comma 3 bis sono corrisposti rispettivamente, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale:

- a) un trattamento economico omnicomprensivo determinato secondo i seguenti parametri:
 - 1) stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale;
 - 2) ulteriore importo per la remunerazione della funzione svolta, il cui ammontare non può superare quello della retribuzione di posizione definito per l'alta professionalità dal medesimo contratto collettivo;
- b) un compenso omnicomprensivo non superiore all'ammontare del trattamento economico di cui alla lettera a)."

5. Il comma 4 quinquies dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“4 quinquies. La corrispondenza alla categoria contrattuale di cui al numero 1) della lettera a) del comma 4 quater è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.”.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua alle disposizioni della stessa i contratti degli addetti alle segreterie particolari.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.